

LA COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI INPS A CREDITO: RIFLESSI FISCALI

Dott.ssa Gloria Marchesi



LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO INPS: Termini e modalità di utilizzo (1/3)

*La compensazione del credito INPS segue logiche leggermente diverse rispetto alla compensazione dei crediti relativi ad imposte sui redditi, tali per cui, al termine del periodo di compensazione consentito, non è più possibile operare il riporto nel nuovo dichiarativo, ma è necessario presentare direttamente domanda di rimborso all'Istituto.
Di seguito si illustrano le caratteristiche peculiari dell'utilizzo di tal credito.*

Risulta essere una casistica abbastanza frequente che, a seguito del versamento di acconti per contributi INPS, possano originarsi versamenti in eccesso, con conseguente necessità di rilevare all'interno del dichiarativo il credito contributivo. In particolare, i crediti INPS originatisi nell'anno 2021 devono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo** (Modello Redditi 2023), ovvero entro il 30 novembre 2023.

Al termine del periodo di compensazione consentito, l'eventuale credito residuo non utilizzato, deve:

1. essere **obbligatoriamente indicato all'interno del "quadro RR"** nella casella "Residuo a rimborso o in auto-conguaglio" del modello Redditi PF 2023:
 - al rigo RR2 colonna 22 o 36 (a seconda che l'importo si riferito a contributi eccedenti o non eccedenti il minimale) per le gestioni commercianti ed artigiani;
 - al rigo RR8 (colonna 7) per la gestione separata;



LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO INPS: Termini e modalità di utilizzo (2/3)

SOGGETTI ISCRITTI «ARTIGIANI E COMMERCianti»:

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

Tipologia iscritto

RR1	CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione	
	1		2		3	
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA						
	Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
	1		2		3	,00
	Quota di competenza del coadiutore/collaboratore	Periodo imposizione contributiva	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione	
3A	,00	dal 4 al 5	6	7	dal 8 al 9	
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE						
	Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale	
10	,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	
RR2	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione	
15	,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00	
	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio			
20	,00	21 ,00	22 ,00			
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE						
	Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	
24	,00	25 ,00	26 ,00	27 ,00	28 ,00	
	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si richiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione	
29	,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00	33 ,00	
	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio			
34	,00	35 ,00	36 ,00			

SOGGETTI ISCRITTI «GESTIONE SEPARATA»:

Sezione II
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

RR5	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Imponibile	Periodo	Aliquota	Contributo dovuto	Acconto versato	Codice	Contributi sospesi			
	11	dal 12 al 13	14	15	16	17	18			
RR6	Totale	Contributo dovuto	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		Acconto versato					
RR7	Contributo a debito									
	Contributo a credito		Eccedenza versamento		Totale credito di cui si chiede il rimborso					
RR8	1		2		3					
	Totale credito da utilizzare in compensazione		Credito del precedente anno		Credito anno precedente di cui compensato in F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio			
	4		5		6		7			

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO INPS: Termini e modalità di utilizzo (3/3)

Al termine del periodo di compensazione consentito, l'eventuale credito residuo non utilizzato, deve:

2. Essere oggetto di **domanda di rimborso** oppure di **compensazione contributiva** (istanza di "auto-conguaglio", ovvero una compensazione interna di contributi INPS con altri contributi INPS, effettuata direttamente dall'INPS), da presentare tramite istanza telematica all'interno del sito INPS.



ARTIGIANI E COMMERCianti:

Le domande per effettuare le operazioni di rimborso dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all'indirizzo www.inps.it, al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Cassetto previdenziale (Artigiani e commercianti)" > "Domande telematizzate" > "Compensazione contributiva o Rimborso".

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA «GESTIONE SEPARATA»:

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità on-line collegandosi all'indirizzo www.inps.it, al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Gestione separata" > "Domanda di rimborso"

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO INPS: Riflessi fiscali

Il rimborso di imposte e oneri dedotti o detratti in anni precedenti è soggetto a **tassazione "per cassa", nell'anno in cui è percepito il rimborso.**

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR, il regime naturale di imposizione è l'assoggettamento delle somme a **tassazione separata**, in quanto, come disciplina il sopra menzionato articolo "l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: [...] n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito", con conseguente versamento di un acconto pari al 20% da versare entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, tramite il codice tributo 4200.

Alternativamente, è prevista la possibilità di optare per la **tassazione ordinaria** da indicare all'interno del quadro RM, casella 2 del rigo RM 9 del modello Redditi PF 2023, particolarmente conveniente nel caso in cui vi siano perdite compensabili o oneri da dedurre/detrarre rilevanti.

Le somme oggetto di rimborso vanno pertanto dichiarate nella sezione "Imposte e oneri rimborsati" del quadro RM, all'interno del rigo RM9.

Sez. III - Imposte e oneri rimborsati		Anno	Codice	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2	,00	4
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo			1 ,00	2

Casella da barrare nel caso si voglia optare per il regime di «tassazione ordinaria»

CASO PARTICOLARE: CONTRIBUENTI FORFETARI

Per i contribuenti che hanno adottato il regime fiscale agevolato, la tassazione dei contributi INPS compensati o rimborsati è stato per un lungo periodo motivo di incertezza.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 400 del 9.10.2019 ha fatto presente che il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.

Per tale categoria di contribuenti quindi, non è prevista la possibilità di indicare nel quadro RM gli importi a titolo di oneri rimborsati utilizzati in compensazione nell'anno precedente, tali somme debbono infatti essere indicate nel rigo LM35 in diminuzione dell'importo relativo ai contributi INPS deducibili per lo stesso anno. È possibile indicare anche un importo negativo qualora i contributi compensati fossero eccedenti quelli deducibili.

CASO PARTICOLARE: IMPRESA FAMILIARE

Nel caso di impresa familiare ciascun soggetto iscritto alla gestione previdenziale sarà tenuto a compilare il proprio quadro RM in relazione alla quota di credito INPS a lui relativa e compensata con altri debiti.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Gloria Marchesi

